

Estratto delibera di C.C. n. 38 del 26.11.2013

OGGETTO: approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria(IMU)- anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visti:

- l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che :

- con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:
 - l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
 - lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- che il gettito quantificato in base alle disposizioni sopradette, prima dell'intervento della normativa sull'abolizione della prima rata , in base alla banca dati comunale si poteva quantificare in circa €. 1.000.000,00 quota comune ed €. 128.000,00 quota Stato.

Richiamati :

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o

di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
 - a. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b. per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
 - c. i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, come sostituito dal D.L. n. 35/2013, convertito con la Legge n. 64/2013, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art 9 del D.Lsg n.23/2011, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art.9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre a ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote si intendono confermate di anno in anno.

Visto il D.L n. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013 in base al quale :

- è stata abolita la prima rata dell'Imu 2013, già sospesa con D.L. n.54 del 21.05.2013 convertito con la legge n. 85/2013, per le seguenti tipologie di immobili:
 1. abitazione principale e pertinenze (di categoria C2-C6-C7 nel limite di una per ciascuna categoria), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
 2. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
 3. alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (Istituti autonomi case popolari) o altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
 4. terreni agricoli
 5. fabbricati rurali sia abitativi che ad uso strumentale

- per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata Imu, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; tipologia di fabbricati che saranno esentati dal 1.1.2014.
- a decorrere dal 1.07.2013 non è richiesta la condizione di dimora abituale e residenza anagrafica per considerare abitazione principale e relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare e non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alla Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art 28, comma1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- Esenti dal 2014 gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti no profit e destinati alla attività di ricerca scientifica con modalità non commerciali.
- il trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale spetta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari dal 1.07.2013 e a quelli di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti con Decreto del 22.4.2008 (G.U. 146 del 24.6.2008) dal 1.1.2014.

Richiamata la deliberazione n. 28 del 27.08.2013 approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria –Imu;

Richiamata la deliberazione n. 29 del 27.08.2012 approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2012;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come determinate nel 2012, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, garantendo in particole le seguenti agevolazioni :

- mantenere le aliquote e le detrazioni base per le abitazioni principali le loro pertinenze e gli immobili ad essi assimilati, al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012;
- mantenere l'agevolazione con un'aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso a parenti in linea retta di primo grado;
- mantenere l'agevolazione di con aliquota ridotta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, , iscritti nella previdenza agricola, purchè condotti dai medesimi e introdurre la medesima agevolazione anche per quelli condotti da parenti e/o familiari coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali entro un certo grado;
- mantenere l'agevolazione con un'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- mantenere l'agevolazione con un'aliquota ridotta per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, con il quale vengono stabiliti i criteri generali di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (spettanze 2013), che, dal 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Precisato che alla data attuale, nelle more dell'emanazione della legge di stabilità per il 2014, non è quantificabile esattamente il gettito complessivo annuo per l'anno 2013 e che pertanto la previsione tiene conto di stime effettuate dal servizio tributi sulla base dei versamenti 2013 e della banca dati, nonché sulle normative succedutisi in questi mesi relativamente all'abolizione della prima rata dell'Imu per alcune tipologie di immobili e per la relativa copertura con contributo statale di cui all'art 3 del D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013;

Determinato pertanto in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2013 con l'applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per quanto concerne i medesimi immobili che sono stati oggetto di pagamento dell'acconto è di presunti €. 510.000,00 per Imu, che il contributo per il minor introito dovuto all'abolizione della prima rata per gli immobili sopra indicati è di €. 241.122,77, e che è stata determinata in €. 253.591,50 la quota - F.S.C. 2013 Art.1 c.380 L. 228/2012 per alimentazione FSC-Fondo di solidarietà comunale;

Atteso che il gettito stimato trova giustificazione nella sufficienza a garantire la provvista di entrate necessarie a realizzare gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica, sulla base delle spese previste nel bilancio di previsione 2013 da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale ;

Considerato:

- che, in base all'art 53, c.16, della legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, purché approvate entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

- che l'art 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio di riferimento

- che la legge n.228/2012, art 1, comma 381 fissava al 30/6/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013; termine prorogato al 30.09.2013 con decreto legge n. 35/2013 convertito con la legge n. 64/2013 e ulteriormente prorogato al 30.11.2013 con l'art 8 del D.L. 102/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 124/2013;

- in base all'art 8, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013, per l'anno 2013 in deroga a quanto stabilito dall'art 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011 le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria Imu acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune che deve avvenire entro il 9.12.2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione, in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamate le note del 06.04.2012 e del 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

con il seguente esito della votazione: favorevoli....contrari... astenuti.....

DELIBERA

1. la premessa in narrativa forma parte integrante del presente atto;
2. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, l'applicazione delle aliquote e delle detrazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013;
4. di prendere atto dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge Di Stabilita 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:
 - lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,
 - lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 1.per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;
5. di dare atto che con D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013 è stata abolita la prima rata , per la quale il Comune percepisce un rimborso al fine di assicurare il ristoro per il minor gettito in base all'art 3 del D.L. 102/2013, come convertito con la legge n. 124/2013, per le seguenti tipologie di immobili:
 - a. abitazione principale e pertinenze (di categoria C2-C6-C7 nel limite di una per ciascuna categoria), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
 - b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (Istituti autonomi case popolari) o altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
 - d. terreni agricoli
 - e. fabbricati rurali sia abitativi che ad uso strumentale
6. di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel vigente Regolamento IMU;
7. di delegare il Responsabile dell'Area Amministrativa Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma e alla pubblicazione in base all'art 8, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013, per l'anno 2013 in deroga a quanto stabilito dall'art 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011;

8. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.